



BANDO “GESTIONE SERVIZIO CENTROGIOVANI – GIACOMO ANTONINI”

GARA TELEMATICA NEGOZIATA
per l'affidamento del Servizio “CentroGiovani”
Richiesta di Offerta sul Mepa – CIG 7283952B55
CAPITOLATO SPECIALE

Comune di San Benedetto del Tronto

Gara telematica negoziata per l'affidamento del Servizio CentroGiovani "Giacomo Antonini"

Il Comune di San Benedetto del Tronto, Settore Politiche Sociali – Welfare del Cittadino e sviluppo strategico – Servizio Sport e Politiche giovanili, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1579 del 20/12/2017, ha necessità di affidare a terzi la gestione del Servizio CentroGiovani "Giacomo Antonini", come di seguito meglio specificato;

ART 1. OGGETTO , PRESTAZIONI, MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il "CentroGiovani Giacomo Antonini", sito a San Benedetto del Tronto in Via V. Tedeschi n.1 , è un servizio comunale rivolto ai giovani, residenti e non, che opera con la finalità di garantire agli stessi informazione e partecipazione, la socializzazione e l'interazione, la valorizzazione dei loro interessi e delle loro capacità progettuali nonché lo stimolo delle diverse forme di espressione.

Il Centro Giovani è un servizio di aggregazione e promozione culturale che si articola principalmente in due unità operative: Centro Ascolto Musica e Laboratorio Audiovisivi.

Il Centro Ascolto Musica è un servizio di aggregazione che dispone di appositi strumenti per consentire l'ascolto di supporti di vari generi musicali, la visione di video musicali, la consultazione di riviste e libri di cinema, musica, e altro acquistati tutti secondo le indicazioni degli utenti del Centro; dispone altresì di una sala prove adeguatamente allestita a disposizione dei giovani musicisti.

Il Centro Ascolto Musica inoltre promuove, progetta e coadiuva iniziative mirate in campo musicale diventando in tal modo anche laboratorio di idee e iniziative proposte dai giovani .

Il Centro Video - Laboratorio Audiovisivi, opera per la promozione e realizzazione di opere video e di iniziative culturali legate al mondo dei media, con il pieno coinvolgimento degli utenti che formulano proposte e partecipano alla definizione ed organizzazione delle attività da realizzare. Il servizio si occupa inoltre di organizzare seminari, corsi ed altre iniziative di promozione culturale legate ai linguaggi e le tecniche audiovisive e multimediali.

In sintesi, il CentroGiovani dovrà garantire la fruizione dei seguenti servizi:

- AscoltoMusica (riproduttori audio/video e spazio per la lettura con relative discoteca, videoteca, biblioteca e riviste specializzate offre la possibilità di ascoltare gratuitamente la musica sia tramite diffusori che tramite cuffie.);
- Postazione Computer (connessione internet,adsl e office);
- Giochi (digitali ed analogici);
- SalaProve(strumenti di amplificazione, batteria e tastiera);
- Laboratorio AudioVisivi (corsi e visioni di cinema produzione e post-produzione di audiovisivi, promozione eventi culturali);
- Sala PrimoPiano (spazio a disposizione per corsi, iniziative ed esposizioni, concesso in uso anche a soggetti terzi, previo consenso dell'Amministrazione comunale, sulla base di specifica convenzione d'uso).

Oltre ai suddetti servizi il CentroGiovani dovrà collaborare all'attuazione nonché progettazione, gestione, realizzazione eventi, corsi, manifestazioni e rassegne legate agli interessi ed al mondo dei giovani con particolare considerazione dell'ambito sonoro ed audiovisivo.

Il servizio dovrà essere svolto con il seguente orario di apertura settimanale:

giorno	mattino	pomeriggio
lunedì	-----	17,00-20,00
martedì	-----	17,00-20,00
mercoledì	-----	17,00-23,00
giovedì	-----	17,00-23,00

Comune di San Benedetto del Tronto

Gara telematica negoziata per l'affidamento del Servizio CentroGiovani "Giacomo Antonini"

venerdì	-----	17,00-23,00
sabato	-----	16,00-19,00
domenica	-----	-----

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

La gestione del servizio avrà durata biennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ed il servizio stesso sarà espletato per n. 44 settimane all'anno. Le settimane di chiusura del servizio saranno concordate con il Sport e Politiche Giovanili del Comune di San Benedetto del Tronto.

ART. 3 PERSONALE

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto si impegna ad assicurare il funzionamento del servizio con una unità avente mansioni di custodia ed animazione sociale.

Il personale del soggetto aggiudicatario sarà affiancato da una unità lavorativa dipendente del Comune di San Benedetto del Tronto che svolgerà anche funzioni di coordinamento.

ART. 4 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del servizio "Centrogiovani" il Comune di San Benedetto del Tronto concede in comodato d'uso gratuito al soggetto affidatario la struttura "Centro Giovani Giacomo Antonini", sito in Via V. Tedeschi n.1.

Al piano terra c'è il Centro Musica, uno spazio destinato ad attività culturali, di socializzazione e di gioco libero che dispone di postazioni per l'ascolto musica, consultazione libri e materiali, e di postazioni PC di cui una destinata alla consultazione autonoma da parte dei ragazzi, ed una sala prove insonorizzata adeguatamente attrezzata il cui utilizzo è definito tramite apposito regolamento comunale.

Al primo piano insiste un ampio locale da destinare a corsi, seminari, esposizioni e momenti di incontro in genere e una sala dove si colloca il centro video per la produzione di materiale audiovisivo adeguatamente attrezzata.

Per il servizio di cui al presente affidamento sono a carico dell'aggiudicatario: le spese per il personale richiesto per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione (escluso il personale dipendente che l'Amministrazione Comunale destinerà al servizio); le spese telefoniche, per i consumi elettrici, per i consumi idrici, per i collegamenti informatici e per il riscaldamento dell'immobile concesso in comodato; la pulizia dei locali; il riassetto giornaliero dei locali ove si svolge il servizio Centro Giovani; la custodia e cura dei materiali e dei locali; le spese per materiali di consumo, di consultazione e di cancelleria; i lavori, le forniture e gli acquisti necessari a consentire l'ordinario funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria dell'immobile in uso e dei materiali necessari per rendere funzionale il servizio in argomento.

Specificamente sarà compito dell'aggiudicatario del servizio assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali, la loro pulizia, le attrezzature, gli arredi e il materiale in carico.

La manutenzione straordinaria dei locali e delle attrezzature è, invece, a carico all'Amministrazione Comunale.

ART. 5 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto all'affidatario, così come determinato in relazione al tariffario regionale approvato con DGR Marche n. 569 del 12 maggio 2014, viene determinato in via definitiva sulla base

dell'offerta economica presentata dal soggetto risultante vincitore della procedura concorsuale presentata in ragione dell'importo posto a base d'asta di cui al piano finanziario allegato.

ART. 6 RESPONSABILITA' NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile sia civilmente che penalmente per danni che in relazione all'espletamento del servizio od a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose.
2. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto impegnato nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

ART 7 TUTELA DEI LAVORATORI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il personale socio e/o dipendente operante nel servizio oggetto dell'appalto dovrà essere regolarmente iscritto a libro paga e dovranno essere garantiti i versamenti contributivi come previsto dalla normativa vigente.
2. La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare i Contratti Collettivi Nazionali di settore ed eventuali contratti territoriali integrativi.
3. Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore. Nel sito in oggetto possono svolgere la propria attività anche dipendenti comunali, a supporto dell'aggiudicatario. Trattandosi, comunque, di lavoro intellettuale, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 relativamente alla redazione del DUVRI, alla luce di quanto prescritto dal comma 3 ter dell'art. 26 suddetto.
4. La ditta aggiudicataria è il datore di lavoro. Nell'esecuzione del servizio si attiene scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nella propria offerta. Tutte le operazioni previste sono svolte nel rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 9.4.2008 n° 81 e succ. mod, in materia di prevenzione di infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. La ditta aggiudicataria pertanto osserva e fa osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sulle attrezzature, tutte le norme di cui sopra e prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi della vigente normativa.
5. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare si specifica che tutto il personale addetto e assegnato al compito dovrà avere adeguata formazione per quanto riguarda "addetto al primo soccorso" ai sensi del DM 388/2003 (corso di 12 ore e aggiornamenti) e "addetto alla prevenzione incendi" ai sensi del DM 10/03/1998 (corso di 4 ore per rischio basso e aggiornamenti con ripetizione della prova pratica con frequenza almeno triennale). L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle norme vigenti in materia.
6. L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificassero nella durata contrattuale:
 - nominativo del responsabile della sicurezza;
 - nominativo del rappresentante dei lavoratori, se individuato;
 - nominativo del medico competente, se previsto dalla vigente normativa;
 - eventuali requisiti tecnico-professionali richiesti dalla legislazione specifica; eventuali attrezzature antinfortunistiche inerenti la tipologia del lavoro da eseguire; formazione professionale (documenta-

Comune di San Benedetto del Tronto

Gara telematica negoziata per l'affidamento del Servizio CentroGiovani "Giacomo Antonini"

ta) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto; eventuale dotazione dei dispositivi individuali.

7. In caso di inottemperanza a tali prescrizioni, accertate dall'Amministrazione interessata o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, le inadempienze rilevate, prevedendo contestualmente ad una detrazione del 20% sui pagamenti mensili dovuti, con destinazione vincolata a garanzia degli obblighi violati. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato comunicato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In relazione alla sopra descritta detrazione, l'impresa non potrà opporre eccezioni e non avrà, in nessun caso titolo a risarcimento danni.

8. Non si ravvisano rischi da interferenze ai fini della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro relativamente all'affidamento del servizio "Centrogiovani" e, comunque, essi non presuppongono la redazione di una specifica valutazione dei rischi interferenziali, stante l'applicabilità dell'art. 26 comma 3 ter. L'amministrazione comunale garantisce l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008:

- effettuando la verifica dei requisiti di cui al comma 1 nell'ambito delle attività di assegnazione del servizio;
- garantendo le attività di coordinamento e cooperazione finalizzate alla valutazione e condivisione dei rischi proponendo la procedura di emergenza e rendendosi disponibile ad un incontro di coordinamento successivamente all'assegnazione del servizio.

9. La ditta aggiudicataria garantisce, rispetto al proprio personale, la puntuale e completa osservanza del D.lgs. 196/2003; inoltre esprime il consenso necessario (ovvero si impegna a raccogliere i consensi eventualmente necessari da parte del proprio personale) al trattamento dei dati occorrenti per la regolare esecuzione del contratto.

ART. 8 POLIZZE ASSICURATIVE

La ditta si impegna stipulare e a presentare agli uffici comunali, prima dell'inizio del servizio e pregiudizialmente alla sottoscrizione del contratto le seguenti polizze:

a) una polizza RCT/RCO contro il rischio di Responsabilità civile propria e dei propri dipendenti e collaboratori per i danni causati a terzi nella gestione del servizio (compresi utenti) nella quale sia esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale deve essere considerata "terza" a tutti gli effetti, per un massimale minimo di euro 5.000.000,00 per ogni sinistro ;

b) assicurazione (polizza INFORTUNI) contro il rischio infortuni che gli utenti del servizio possano subire durante l'attività oggetto dell'appalto; le somme assicurate per ciascun utente, per il caso di infortunio, non dovranno essere inferiori alle seguenti cifre:

2.000.000,00 euro in caso di morte;

5.000.000,00 euro in caso di invalidità permanente;

500.000,00 per il rimborso delle spese sanitarie derivanti da infortunio.

ART. 9 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e come tali non potranno esser sospesi o abbandonati, fatto salvo il caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore.

2. L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità per entrambe le parti.

3. In caso di sciopero del personale l'Amministrazione dovrà essere avvisata con almeno quattro giorni di anticipo.

ART. 10 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1. L'appalto è finanziato con mezzi propri dell'Amministrazione comunale.
2. Il pagamento delle prestazioni di servizi realizzate in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione comunale in 12 mensilità successivamente alla verifica di conformità del servizio alle previsioni contrattuali e a seguito di emissione da parte dell'appaltatore di regolare fattura o documento sostitutivo della stessa ai sensi della vigente normativa. Il pagamento avverrà in rate posticipate mensili entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.
3. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.
4. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
5. In ogni caso la liquidazione dei corrispettivi avverrà previo attività di verifica da parte dell'Amministrazione comunale della regolarità fiscale dell'appaltatore, nonché del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, condotta come segue:
 - a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
 - b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.). L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini dello stesso.
6. Le fatture devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto.
7. Nel caso di pagamenti superiori ad € 10.000,00, qualora l'Amministrazione non lo accerti direttamente, l'affidatario dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo. L'Amministrazione comunale, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A.
Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati.
Si inserirà il termine che verrà convenuto in accordo con l'aggiudicatario in deroga all'art. 4 Dlgs 09.10.2002 n. 231: in mancanza il termine sarà di 30 giorni; esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del citato art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 12 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune individua il Direttore dell'esecuzione nella figura del Responsabile del Procedimento.

ART. 13 SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione dell'appalto sia totale che parziale .

ART. 14 SPESE GENERALI E CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, comprese quelle di registrazione, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART 15 MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto in ogni momento di accedere alla struttura dove si svolgono i servizi al fine di operare le opportune verifiche. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché di eventuali leggi di settore.

2. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati.

ART. 16 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1. La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l'obbligo di eseguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso.

2. Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, la ditta è tenuta al pagamento di una penale di € 500,00 per ogni contestazione, salvo quanto previsto dal presente capitolato in caso di recidiva.

3. In particolare l'Amministrazione Comunale, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato e specificatamente riguardo a:

a) mancato rispetto del numero di operatori in servizio per ingiustificato motivo: penale prevista fino a € 1.000,00;

b) mancata sostituzione nell'arco della giornata del personale che per ingiustificato motivo dovesse assentarsi dal servizio: penale prevista fino a € 600,00;

c) reiterata inadempienza del personale all'obbligo di partecipazione alla gestione sociale ed attività connesse al servizio: penale prevista fino a € 400,00.

4. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra individuate.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dall'Amministrazione, pena l'escussione della cauzione.

5. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione di accertare e chiedere ristoro anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché a risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti;

6. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto, con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

7. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre a quanto è genericamente previsto all'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 le seguenti ipotesi:

- a) gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale riconducibile a comportamento doloso o colposo dell'impresa aggiudicataria;
- b) destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
- c) manifestarsi di n° 3 recidive di cui ai punti dell'art. 16 avente ad oggetto "Inadempienze contrattuali penalità";
- d) in caso di fallimento o frode.

2. In tutti i casi previsti la ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

3. Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore.

Formula altresì la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto.

5. A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto redige un verbale di accertamento tecnico contabile nel quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso.

7. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

8. La ditta aggiudicataria decade dall'appalto nel caso di false dichiarazioni rese in sede di offerta, accertate come tali in sede di verifica.

ART. 18 RISOLUZIONE PER SOPRAVVENUTE CAUSE OSTATIVE

1. Il sopravvenire alla stipula di una delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, definitivamente accertata, implica la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.

2. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 19 RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 21-sexies, L. n. 241/1990 e dell'art 1671 C.C., l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse debitamente e puntualmente motivati.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

_ prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

_ spese sostenute dall'appaltatore;

_ un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART.20 CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E SOSPENSIONE DELL'APPALTO PER VOLONTA' DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostantiva.

2. Decorso un periodo di due mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

3. L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

4. L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate. Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

6. La facoltà dell'Amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 5, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

ART. 21 RISOLUZIONE CONTROVERSIE INERENTI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La risoluzione delle controversie relative all'esecuzione del contratto sarà definita sulla base di quanto previsto dagli artt. 205 e ss. del Codice dei contratti pubblici.

ART. 22 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Pag. 9 di 12	Procedure Telematiche Negoziato Disciplinare MEPA	Gestione Servizio CentroGiovani
--------------	--	---------------------------------

Comune di San Benedetto del Tronto

Gara telematica negoziata per l'affidamento del Servizio CentroGiovani "Giacomo Antonini"

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'aggiudicatario elegge il proprio domicilio nel Comune di San Benedetto del Tronto, in Viale De Gasperi n. 124.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e l'Amministrazione, conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ascoli Piceno.

ART. 22 GARANZIA DEFINITIVA

1. Al momento della stipula del contratto l'aggiudicatario del servizio dovrà costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.
2. Per lo svincolo della cauzione di cui al comma 1, si rinvia all'art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.
3. Salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per inadempimenti contrattuali del Gestore il quale è obbligato al reintegro della garanzia stessa entro e non oltre 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
4. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento la garanzia definitiva potrà essere incamerata a titolo di penale, fatti salvi i diritti delle parti.

ART. 23 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.
2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3. L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto.

ART. 24 TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del D.lgs n. 196/03 e smi.

ART. 25 RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti in vigore. Le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di Legge in materia.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta, comunque, al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante tutto il rapporto contrattuale.

Allegati:

Scheda tecnica servizio

Pag. 10 di 12	Procedure Telematiche Negoziate Disciplinare MEPA	Gestione Servizio CentroGiovani
---------------	--	---------------------------------

SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO CENTRO GIOVANI GIACOMO ANTONINI:

1. GLI OBIETTIVI

Il "CentroGiovani Giacomo Antonini", sito a San Benedetto del Tronto in Via V. Tedeschi n.1 , è un servizio comunale rivolta ai giovani, residenti e non, che opera con la finalità di garantire agli stessi informazione e partecipazione, la socializzazione e l'interazione, la valorizzazione dei loro interessi e delle loro capacità progettuali nonché lo stimolo delle diverse forme di espressione.

Affinché il Centro Giovani, quale struttura aggregativa permanente, continui a favorire le occasioni di incontro, sollecitando esperienze significative per discutere e coltivare interessi comuni, è necessario :

- che il giovane vi trovi un clima di accoglienza a lui congeniale, dove possa esprimersi liberamente in un contesto in cui sia protagonista.

- che la struttura disponga sempre di attrezzature e risorse adeguate che permettano di organizzare attività in grado di stimolare l'interesse e la partecipazione dei fruitori;

2. LOGICHE DI FUNZIONAMENTO

Il Centro Giovani Giacomo Antonini, si è progressivamente connotato come luogo/struttura/servizio capace di inventare, progettare e realizzare iniziative orientate verso quegli aspetti della cultura e dell'animazione, che hanno un forte potere di aggregazione superando limiti e differenze sociali e culturali e, fatto di primaria importanza, che possono essere fruibili in chiave formativa e ricreativa.

E' opinione comune che un approccio ad una attività formativa senza trascurarne l'aspetto ludico possa stimolare l'interesse e la motivazione del fruitore, specie quello giovanile, nella cui sfera esistenziale la dimensione ludica occupa ancora un posto prevalente.

Le attività gestite da e con il Centro Giovani hanno messo in evidenza tra gli interessi molto diffusi tra i giovani, la musica e le forme espressive legate all'immagine, elemento quest'ultimo, che è divenuto sempre più parte integrante dell'esperienza quotidiana nella cultura mediale.

In tal senso è importante mantenere e sviluppare quelli che sono stati individuati come interessi preminenti dei fruitori del centro nell'intento di costituire un vero e proprio spazio multimediale a servizio dei giovani, che possa essere strumento per un percorso di crescita, formazione e valorizzazione delle loro specificità

Risulta importante attivare dei percorsi di continuità in campo artistico multimediale ed in campo musicale anche con il coinvolgimento delle associazione del territorio, che, a loro volta potranno trovare sostegno per le loro attività.

La logica da seguire nella programmazione delle attività è quella di utilizzare i canali espressivi favoriti dalla popolazione giovanile, quali la musica, il cinema, le arti visive e multimediali come strumenti privilegiati per valorizzare le idee ed esperienze presenti tra i giovani, adottando linee di azione e metodologie che li rendano protagonisti nella scelta dei temi da esplorare, nella realizzazione specifica dei progetti e nelle iniziative volte alla divulgazione e promozione delle opere che ne scaturiscono.

3. I SERVIZI

Il Centro Giovani è un servizio di aggregazione e promozione culturale che si articola in due unità operative Centro Musica e Laboratorio Audiovisivi.

IL CENTRO MUSICA - Il Centro Ascolto Musica è un servizio di aggregazione che dispone di appositi strumenti per consentire l'ascolto di compact disc di vari generi musicali, la visione di video musicali, la consultazione di riviste e libri di cinema, musica, e altro acquistati tutti secondo le indicazioni degli utenti del Centro, dispone altresì di una sala prove, con strumentazione totalmente rinnovata, a disposizione dei giovani musicisti.

Il CAM inoltre promuove, progetta e coadiuva iniziative mirate in campo musicale diventando in tal modo anche laboratorio di idee e iniziative proposte dai giovani .

IL CENTRO VIDEO - "Laboratorio Audiovisivi" - Il Laboratorio Audiovisi opera per la promozione

Comune di San Benedetto del Tronto

Gara telematica negoziata per l'affidamento del Servizio CentroGiovani "Giacomo Antonini"

e realizzazione di opere video e di iniziative culturali legate al mondo dei media, con il pieno coinvolgimento degli utenti che formulano proposte e partecipano alla definizione ed organizzazione delle attività da realizzare, con il supporto tecnico di un responsabile qualificato. Il servizio si occupa inoltre di organizzare seminari, corsi ed altre iniziative di promozione culturale legate ai linguaggi e le tecniche audiovisive e multimediali.

Presso il CentroGiovani è possibile fruire dei seguenti servizi:

- AscoltoMusica (riproduttori audio/video e spazio per la lettura con relative discoteca, videoteca, biblioteca e riviste specializzate offre la possibilità di ascoltare gratuitamente la musica sia tramite diffusori che tramite cuffie.);
- Postazione Computer (connessione internet, adsl e office);
- Giochi (digitali ed analogici);
- SalaProve(strumenti di amplificazione, batteria e tastiera);
- Laboratorio AudioVisivi (corsi e visioni di cinema produzione e post-produzione di audiovisivi, promozione eventi culturali);
- Sala PrimoPiano (spazio a disposizione per corsi, iniziative ed esposizioni, concesso in uso anche a soggetti terzi),

Oltre ai suddetti servizi il CentroGiovani collabora all'attuazione nonché progetta, gestisce, produce e realizza eventi, corsi, manifestazioni e rassegne legate agli interessi ed al mondo dei giovani con particolare considerazione dell'ambito sonoro ed audiovisivo.

Per la descrizione delle modalità di funzionamento e la fruizione di detti servizi si rimanda ad apposito regolamento comunale approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 107 del 31/03/2006.

4. IL PERSONALE

Gli operatori devono essere figure in grado seguire le attività del Centro con il compito di realizzare e canalizzare le indicazioni suggerite dagli utenti in quanto pertanto, come la capacità di:

- Negoziare, tramite la costruzione di un "contratto di convivenza";
- Mediare le relazioni e tra singoli, gruppi e struttura;
- Mobilitare risorse interne, intese come le risorse di sapere ed esperienziali degli utenti;
- Rivolgere l'attività del centro verso l'esterno, affinché il CG debordi nel territorio, evitando il rischio che il centro diventi un "luogo protetto" e isolato.
- Veicolare le molteplici esigenze provenienti dal gruppo evitando di condizionare o influenzare le scelte dei ragazzi.

5. LA PROMOZIONE

Considerato che numerose sono le produzioni realizzate dai giovani con il supporto del Centro Giovani si rende necessario, promuovere adeguatamente tali produzioni al fine di dar loro la necessaria visibilità. E' infatti l'aspetto della promozione e valorizzazione di ciò che si realizza che dà al giovane il senso del proprio impegno, il senso delle proprie idee, in quanto ciò che esso dice, racconta, diventa occasione di ascolto.

Generalmente, quando si parla di servizi per i giovani, si è orientati a considerarli come semplici spazi (contenitori) ove ognuno di essi può esprimersi, ma dove ogni idea rimane all'interno di questo spazio senza occasioni di ascolto. Il Centro Giovani, al contrario, vuole essere spazio ove tradurre istanze, motivazioni, desideri, spazio-laboratorio di svago ma anche di impegno.

E' opportuno, pertanto che un spazio di tal genere venga considerato all'altezza delle istanze del mondo giovanile, che possieda adeguati ed aggiornati strumenti riflettenti l'evoluzione delle tecnologie e dei linguaggi giovanili. Nuove strumentazioni, dunque, ma anche nuove possibilità di espressione che al passo con l'evoluzione denotino il Centro Giovani "Giacomo Antonini" come risorsa fortemente dialettica all'interno delle istituzioni pubbliche.